

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1991

Norme per l'applicazione degli articoli 84 e 86 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. – Una delle più preoccupanti lacune del nostro diritto costituzionale riguarda, senza dubbio, l'ipotesi della destituzione del Presidente della Repubblica. Si tratta, come è noto, di una ipotesi che la Costituzione prevede esplicitamente all'articolo 86, nel caso di impedimento permanente all'esercizio delle sue funzioni (essendo ovvio che non sempre si potrà ottenere, come nel 1964, che sia lo stesso Presidente a prendere atto dell'impedimento, dimettendosi in modo più o meno spontaneo), e che può del resto realizzarsi anche con riferimento all'articolo 84, ove una sentenza privi il Presidente di uno dei requisiti richiesti per la sua eleggibilità.

Questi requisiti sono, oltre all'età, il godimento dei diritti civili e politici. Non vi è dubbio che il «godimento dei diritti civili» venga meno con la sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione: una sentenza civile, a conclusione di un procedimento che può essere avviato dal pubblico ministero, e che nessuna norma consente di escludere nei confronti del Presidente della Repubblica.

Quanto al godimento dei diritti politici, esso viene meno quando una sentenza penale commina la pena accessoria della perdita dell'elettorato attivo o passivo. La sentenza può essere emessa a conclusione di un procedimento relativo ad atti compiuti dal Presidente, anche anteriormente

all'elezione, nella sua vita privata o nell'esercizio di funzioni pubbliche diverse da quelle proprie del Capo dello Stato, coperte da una particolare e non estensibile immunità. Una condanna penale per determinati reati potrebbe quindi privare il Presidente della Repubblica dei requisiti richiesti dall'articolo 84 della Costituzione.

La dottrina è divisa circa gli effetti che siffatti provvedimenti potrebbero avere: v'è chi ha sostenuto che la decadenza sarebbe automatica, sicchè il Presidente della Camera sarebbe senz'altro obbligato a convocare il Parlamento in seduta comune per l'elezione del nuovo Presidente, e chi invece ha sostenuto che questa ipotesi non costituirebbe se non un caso speciale della più vasta ipotesi dell'impedimento permanente, di cui all'articolo 86, sicchè l'accertamento dell'impedimento e la conseguente decisione in ordine alla decadenza del Presidente dalla carica dovrebbero aver luogo con la procedura che si ritenesse applicabile in ordine a questa disposizione.

Senonchè, proprio l'identificazione della procedura richiesta dall'articolo 86 costituisce un problema imbarazzante, e difficilmente risolvibile. A diverso titolo, possono esservi coinvolti il Governo, il Presidente della Camera dei deputati (cui spetta convocare il Parlamento in seduta comune per la nomina del successore), il Presidente del Senato (che dovrebbe nel frattempo assumere la supplenza). Si è parlato, non a caso, di una procedura aperta a più schemi formali, in cui dovrebbero comunque intervenire i soggetti ora citati, sulla base di quelle norme non scritte - e ahimè non sempre individuabili con certezza - che la dottrina costituzionalistica ama definire «convenzioni costituzionali».

È interessante ricordare che, nella storia del Parlamento repubblicano, si registrano solo due proposte di legge in materia: entrambe risalgono agli anni '60, ed attribuiscono un ruolo centrale al Presidente del Senato. La più antica di esse ha come unico firmatario il deputato Francesco Cossiga (atto Camera n. 3555 della III legislatura), alla cui meditata relazione si può ancor oggi rinviare per l'affermazione della necessità dell'intervento, in tale delicata materia, del legislatore ordinario.

Non sembra invece di poter seguire lo schema proposto allora per quanto riguarda la procedura. Da un lato, appare infatti inopportuno attribuire l'ultima parola a chi potrebbe pur sempre (come ha osservato Paladin) essere sospettato di ambire precisamente alla supplenza, e cioè al Presidente del Senato; dall'altro, non sembra che al Presidente della Camera si possa chiedere di procedere alla convocazione del Parlamento in seduta comune quale mero esecutore di una decisione altrui, che potrebbe apparirgli ingiustificata. A noi sembra quindi preferibile l'ipotesi di un decreto congiunto dei Presidenti delle due Camere, udito il parere - obbligatorio ma non vincolante - del Governo, cui va sì riconosciuta la funzione di supremo responsabile dell'indirizzo politico, ma non quella di supremo garante della corretta funzionalità degli organi costituzionali, che più volentieri riconosciamo alla Presidenza delle Camere, oltrechè - nell'ambito che le è proprio - alla Corte costituzionale.

Il presente disegno di legge, è il caso di concludere, non costituisce un'esercitazione accademica. Non a caso, la proposta di legge Cossiga, che è del 1962, precedette di poco la drammatica vicenda che portò, due anni più tardi, alle dimissioni del presidente Segni.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. La sussistenza di un impedimento all'esercizio dei poteri del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione, può essere constatata o dallo stesso Presidente della Repubblica, o dal Presidente del Senato congiuntamente con il Presidente della Camera dei deputati.

2. Qualora la sussistenza dell'impedimento sia constatata dal Presidente della Repubblica, egli stesso provvede:

a) in caso di impedimento temporaneo, ad insediare il Presidente supplente;

b) in caso di impedimento permanente, a comunicare le proprie dimissioni.

3. Qualora non si verificano le condizioni di cui al comma 2, la sussistenza dell'impedimento viene constatata dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, con decreto motivato, da essi emanato congiuntamente dopo aver acquisito il parere del Governo e degli Uffici di Presidenza delle due Camere, nelle forme e nei termini che i medesimi Presidenti riterranno più opportuni, e dopo aver esperito gli eventuali ulteriori accertamenti da essi ritenuti necessari.

4. La perdita del godimento dei diritti civili o politici, a seguito di un provvedimento d'interdizione o inabilitazione o di sentenza penale definitiva, costituisce impedimento permanente ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione, e viene accertata con le procedure di cui alla presente legge.